



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.



Progetto “Tracciabilità, Anticontraffazione e
Certificazione dei prodotti moda Made in Italy”

WP1 - Laboratori

Lab 1 – Tracciabilità per l'autenticità (UNIVR)

27 maggio 2019

Attività



Obiettivo 1

determinare lo stato dell'arte sulle tematiche legate alla tracciabilità e alla tutela dei prodotti Moda Made in (FASE 1)

Obiettivo 2

raccogliere informazioni e buone prassi tramite gli incontri diretti con le imprese e i seminari informativi (FASE 2)

Obiettivo 3

realizzare la guida pratica sulla tutela dei prodotti Moda Made in Italy (FASE 3)

Obiettivo 1 (Fase 1)



Attività


- Quadro normativo di riferimento
- Raccolta giurisprudenza
- Preparazione prima parte della guida pratica
- Elaborazione del questionario

(1) Contesto normativo sul Made in Italy

- Raccolta legislazione rilevante in materia di Made in
- L'analisi del contesto normativo, insieme allo studio dei casi giurisprudenziali, formerà la prima parte del prodotto scientifico finale.

riconoscono e tutelano

- sia il **diritto del consumatore** di avere informazioni corrette e veritiere, stabilendo quali sono le informazioni minime che il prodotto deve riportare,
- sia il **diritto del titolare di un marchio** di impedirne usi illeciti.



normative distinte, ma collegate, tutelano interessi differenti ma interagiscono per lo stesso bene oggetto di commercio internazionale.

Sintesi in ordine cronologico:

- **Convenzione di Madrid del 14 aprile 1891** sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, ratificata dall'Italia con **legge n. 676 del 4 luglio 1967**. Riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958
 - ❖ prevede l'obbligo di "indicazione precisa ed in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o un'altra indicazione sufficiente ad evitare ogni errore sull'origine effettiva, sotto pena del sequestro del prodotto".
 - ❖ V. anche **DPR 26 febbraio 1968, n. 656** recante Norme per l'applicazione dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958. «Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica»
- **1968 Regolamento (CEE) 27 Giugno 1968 n.382/63** del Consiglio nel testo modificato con regolamento (CEE) n. 131/71 del consiglio del 21 Giugno 1971.
 - ❖ Definizione comune della nozione di origine delle merci (Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale e avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione).

- **Regolamento (CEE) n. 2913/92** del 12 ottobre 1992 che istituisce un **codice doganale comunitario**
 - ❖ Art. 22 ss. su origine delle merci
 - ❖ (23) sono di un paese le merci ottenute interamente in tale paese;
 - ❖ (24) Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

- **Direttiva 94/11/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

- **Decreto 11 aprile 1996 n. 397300** del Ministero dell'industria del commercio dell'artigianato, Recepimento della Direttiva 94/11/CE.

- **D.LGS. 22 maggio 1999 n. 194** attuazione della **Direttiva 96/74/CE** relativa alle denominazioni del settore tessile.
 - ❖ fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione,
 - ❖ Definizione prodotti tessili e denominazioni delle fibre

- **Decreto 30 gennaio 2001 del Ministero Dell'industria Del Commercio Dell'artigianato. Modifica al Decreto 11 aprile 1996**
 - ❖ sull'apposizione della dicitura «suola prodotta in Italia esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità»)

- **Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GUCE L 11, 15.1.2002, p. 4-17)**

- **Legge Finanziaria 2004 LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**
 - ❖ Sanziona la "falsa indicazione" e la "fallace indicazione" dell'origine del prodotto: la prima si verifica quando l'indicazione Made in Italy è apposta su prodotti e merci non originari dell'Italia; la seconda quando, qualora sia stata indicata l'origine estera del prodotto, è tuttavia riscontrabile l'uso di parole o figure che possano indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia italiano. Sul piano amministrativo, il contravventore (colui che importa o esporta, ai fini di commercializzazione, prodotti con false o fallaci indicazioni di provenienza) può porre rimedio alla violazione rimuovendo il Made in Italy ed i segni fallaci dalla merce. Sul piano penale, egli risponderà del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (**art. 517 c.p.**) , punibile con la reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro.
 - ❖ Istituito Fondo per la promozione straordinaria del Made in Italy (per «l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine»).

- **Decreto Legislativo 21 maggio 2004 N° 172**, Attuazione della direttiva n° 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

❖ Prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso; (...)

❖ Obbligo del produttore di immettere sul mercato prodotti sicuri – obbligo del distributore di agire con diligenza e collaborare (anche offrire documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.)

- **Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**, recante il Codice della proprietà industriale
 - ❖ Contiene la disciplina dei marchi
- **Proposta di Regolamento 2005** concernente l'introduzione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura di taluni prodotti importati da Paesi terzi [COM (2005) 661]
 - ❖ Base giuridica: art 133 TCE sulla politica commerciale
 - ❖ Imponeva la marcatura solo ai prodotti importati dai Paesi terzi
 - ❖ Obiettivi: assicurare una corretta informazione ai consumatori, i quali attribuiscono un importante valore commerciale all'informazione sull'origine geografica di un prodotto, e di tutelare la competitività dell'industria comunitaria.
 - ❖ finalizzata a porre rimedio alla posizione di svantaggio della Comunità europea rispetto ai suoi partner commerciali come Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti, i quali già impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle loro importazioni
 - ❖ successivamente approvata dal Parlamento europeo nell'ottobre del 2010, grazie all'appoggio ed il sostegno di alcuni Paesi come l'Italia, in primis, Francia e Spagna, seppure avversata da altri Paesi come Gran Bretagna, Germania, Olanda e Paesi nordici.
 - ❖ Questa stessa proposta è stata però ritirata dal programma legislativo della Commissione nell'ottobre 2012
 - ❖ V. dopo Proposta del 2013

- **Proposta di Legge del 18 luglio 2006** Istituzione del Marchio “Made in Italy”
 - ❖ Finalità: esistenza di prodotti che potrebbero richiedere una protezione ancora più significativa come, ad esempio, le merci integralmente prodotte con materie prime italiane, ideate e lavorate in Italia. È da osservare, altresì, che molti prodotti, sulla base della loro indiscussa eccellenza, riescono a comunicare già da soli la propria provenienza; dunque tali previsioni riguardano essenzialmente, se non esclusivamente, i prodotti «medi».

- **Proposta di legge del 2007** Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani. C. 664 Forlani, C. 790 Contento, C. 848 Lulli, C. 1402 Raisi e C. 1448 Conte.
 - ❖ Denominazione Made in Italy e 100% Made in Italy e sistema di etichettatura

- **Regolamento 450/2008** che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato).
 - ❖ **Art. 36** (Acquisizione dell'origine. 1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.)

- **Proposta di Legge Reguzzoni-Versace del 2009** - d'iniziativa del deputato REGUZZONI “Misure inerenti la commercializzazione di prodotti tessili”
 - ❖ Introduceva etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
 - ❖ Utilizzo denominazione «Made in Italy» è concesso, unicamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano, intendendosi in tal senso almeno la metà delle fasi di cui ai commi 5, 6 e 7.

- **Legge 23 luglio 2009, n. 99** «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»
 - ❖ Contrasto alla contraffazione
- **Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135** «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.»
- **Legge 20 novembre 2009, n° 166** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135»
 - ❖ Art 16 Made in Italy e prodotti interamente italiani
 - ❖ realizzato interamente in Italia = il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
 - ❖ uso dell'indicazione di vendita o del marchio = utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
 - ❖ Sanzioni: Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
 - ❖ fallace indicazione = l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

- **Legge 8 aprile 2010, nr. 55** «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»

- ❖ Etichettatura e indicazione Made in Italy.
- ❖ Ma mancano regolamenti di attuazione.
- ❖ **NON si applica** perché bocciata dalla Commissione europea, che ha rilevato che la disciplina dell'etichettatura che dovrebbero attuare è in contrasto coi principi comunitari attese le restrizioni che avrebbe potuto causare alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci sul territorio europeo (v. Comunicazione della Direzione generale, impresa e industria della Commissione europea inviata nel luglio 2010 all'Ambasciatore italiano a Bruxelles).
- ❖ V. nota della Comm. eur. Direzione Generale Impresa e Industria n. 518763 del 28 luglio 2010: parere decisamente contrario alla sua compatibilità con il diritto comunitario, attese le restrizioni che potrebbe causare alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci sul territorio europeo.
- ❖ V. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/09/2010 n. 49403: nella quale si conferma l'orientamento secondo cui la Legge 55/2010 non sarà ritenuta applicabile sino a quando non saranno emanati i regolamenti attuativi, invitando tutte le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dalla normativa in oggetto ad attenersi a questo indirizzo interpretativo e dunque a non applicare le disposizioni sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, delle pelletterie e delle calzature.
- ❖ V. Circolare dell'Agenzia delle dogane del 22 settembre 2010, n. 119919 (con cui ha precisato che nell'espletamento della propria attività di controllo non considererà applicabili le nuove disposizioni sull'etichettatura nei settori considerati dalla Legge 55/2010 sino a quando non saranno adottati i decreti interministeriali attuativi di cui sopra).

- **Regolamento (UE) n. 1007/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE (GUUE L 272, 18.10.2011, p. 1–64)

- ❖ Strumento unico su denominazioni fibre tessili e etichettatura dei prodotti tessili (indicazione del paese di origine sottoposto a valutazione da parte della Commissione in sede di relazione)

- **Regolamento (UE) n. 952/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUUE L 269, 10.10.2013, p. 1-101). Si applica dal 1° maggio 2016.
 - ❖ V. art. 60 (Acquisizione dell'origine. 1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.)
 - criterio delle merci interamente ottenute e
 - criterio dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
 - ❖ (1) Le regole del regime «preferenziale» scaturiscono da accordi di volta in volta negoziati tra l'Unione europea e un determinato Paese terzo (o gruppo di Paesi), in base alle quali le merci possono ottenere talune agevolazioni all'atto della loro importazione.
 - ❖ (2) Le regole in materia di origine «non preferenziale» sono invece emanate in via autonoma dall'Unione europea e incidono sugli scambi con i Paesi non legati ad essa da accordi tariffari specifici (USA, Canada, Giappone, ecc).
- **Proposta di Legge 2013** d'iniziativa dei deputati SENALDI, DONATI, BENAMATI, SANGA, MARTELLA, TARANTO, BASSO, MONTRONI, GALPERTI, FOLINO, ALBANELLA, FEDI, GADDA, GINATO, LODOLINI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, PETRINI, ROCCHI, VALERIA VALENTE, VALIANTE, VENITTELLI, ZANIN , "Agevolazioni per l'introduzione di sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia mediante l'apposizione di segni unici e non riproducibili associati a codici a barre bidimensionali»
 - ❖ Indicazione Made in Italy ed etichettatura (codici a barre)

- **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo** e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE (**COM(2013)78 final**) del 13 febbraio 2013
 - ❖ Base giuridica: Art. 114 TFUE (ravvicinamento di legislazioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno)
 - ❖ **MA bloccata** dal Consiglio nel 2016 e poi ritirata nel 2017.
 - ❖ Il problema riguardava l'**art. 7 (Indicazione dell'origine)**. 1. I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. 2. Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da 23 a 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. 3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell'Unione i fabbricanti e gli importatori possono far riferimento all'Unione o a un determinato Stato membro.
 - ❖ fissa delle regole per assicurare la loro piena tracciabilità, in base al quale vengono posti obblighi proporzionati e attentamente calibrati a tutti gli attori della filiera: dal produttore all'importatore, sino al distributore. Attraverso questo nuovo Regolamento, il consumatore potrà sapere esattamente cosa compra grazie a un'etichettatura in grado di identificare chiaramente le caratteristiche del prodotto.
 - ❖ Per i beni prodotti in Europa, l'impresa potrà scegliere se indicare genericamente "Made in Europe" o più precisamente, ad esempio "Made in Germany" o "Made in Slovakia" piuttosto che "Made in Italy" o "Made in France". Questa disposizione, non discriminatoria, è compatibile con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio poiché si applica allo stesso modo a merci UE e extra-UE. È questa la grande differenza rispetto alla proposta di regolamento sul "Made in" del 2005, recentemente ritirata, che imponeva la marcatura solo ai prodotti importati dai Paesi terzi.
 - ❖ Vi erano 11 a favore del Made in (fra cui Italia, Francia, Spagna e Romania) e 16 contrari (in primis Germania, Regno Unito, Paesi Bassi) con la Polonia in posizione neutrale. Contro il libero scambio.

- **Disegno di Legge 2013** d’iniziativa dei senatori FEDELI, MUCCHETTI, SUSTA, PELINO, SANGALLI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, D’ONGHIA, FABBRI, GAMBARO, GIACOBBE, Fausto Guilherme LONGO, ORRÙ, AMATI, BERTUZZI, BORIOLO, CANTINI, CARDINALI, CIRINNÀ, DI GIORGI, FORNARO, Rita GHEDINI, GUERRIERI, LAI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI, Gianluca ROSSI, RUTA, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO, SPILABOTTE, LO GIUDICE, CANDIANI e VALENTINI , «Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani»
 - ❖ Finalità: assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all’articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
- **PROPOSTA DI LEGGE del 2014** d'iniziativa dei deputati BORGHESE, MERLO, "Istituzione del marchio «Prodotto italiano – Italian product» per la promozione dell'economia, dell'esportazione e della tutela dei prodotti italiani all'estero«
 - ❖ Per prodotti non agroalimentari, ha lo scopo di valorizzare pienamente il lavoro italiano, dal punto di vista specifico della ideazione e produzione artigianale o industriale effettuata da cittadini italiani, indipendentemente dal fatto che siano residenti in Italia oppure all'estero.
- **PROPOSTA DI LEGGE del 2014** d'iniziativa del deputato GALATI, "Disposizioni per la redazione di una mappa degli itinerari dei prodotti d'eccellenza italiani«
- **PROPOSTA DI LEGGE del 2014** «Disposizioni per assicurare la tracciabilità digitale dei prodotti italiani»

- **PROPOSTA DI LEGGE del 2014** d'iniziativa dei deputati CASTIELLO, D'AGOSTINO, FABRIZIO DI STEFANO, DISTASO, GRIMOLDI, LATRONICO, MARTI, RAMPELLI, SARRO , «Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani e per il contrasto della contraffazione»
 - ❖ finalizzata alla tutela dei prodotti italiani e dei consumatori
 - ❖ **Art. 4** istituisce tre marchi che, rispettivamente, indicano in modo chiaro e inequivocabile al consumatore l'origine e il luogo di lavorazione dei prodotti commercializzati nel territorio nazionale. In questo modo il consumatore sarà pienamente informato sull'origine dei prodotti cui è interessato e potrà effettuare, finalmente in modo consapevole, la propria scelta.
 - ❖ Tali marchi sono: a) marchio « made in Italy – 100% italiano »: per i beni prodotti utilizzando materie prime italiane e lavorati, in tutte le varie fasi della filiera, dal produttore al consumatore, nel territorio italiano; b) marchio « made in Italy – prodotto in Italia con materia prima proveniente dall'estero »: per i beni lavorati in Italia utilizzando materiale importato da altre nazioni; c) marchio « made in Italy – prodotto italiano realizzato all'estero »: per i beni realizzati da imprese italiane, su design italiano, i cui impianti sono localizzati all'estero.
- Legge 23.12.2014 n° 190, "**Legge di Stabilità 2015**" (Piano straordinario per il **Made in Italy**) (v. par. 202).

- **DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190** «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. (GU n. 296 del 20-12-2017)»
Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2018 .
- **DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15** Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. (GU Serie Generale n. 57 del 08-03-2019)
 - ❖ introdotte alcune importanti modifiche su disciplina dei marchi alle disposizioni contenute nel D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) che entreranno in vigore a decorrere dal 23 marzo 2019, con l'obiettivo non solo di superare le differenze esistenti tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto a quelli di altri, ma anche di ampliare le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal segno distintivo.

- **Decreto crescita 2019 – decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,** recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (ora ddl per conversione).
 - ❖ Introduzione registro speciale per i «**marchi storici di interesse nazionale**».
 - ❖ istituzione Fondo per la loro tutela.
 - ❖ Contrasto fenomeno dell'*Italian sounding*.

In particolare:

- ❖ all'articolo 31 prevede che art. 11 ter nel DL legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 sull'istituzione di un **marchio storico di interesse nazionale**.
- ❖ i titolari o i licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, che hanno un'attività produttiva localizzata nel territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici nazionali di cui all'articolo 185-bis.
- ❖ Inoltre l'art. 185-bis ha stabilito che sarà istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.
- ❖ al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.
- ❖ L'impresa titolare di un marchio iscritta nel registro speciale che intende cessare l'attività deve notificare la decisione al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento
- ❖ è stato istituito il "logo dei marchi storici di interesse nazionale" che le imprese iscritte nel registro potranno utilizzare per le finalità commerciali.

➤ Quale è la normativa oggi applicabile?

- Codice Doganale dell'Unione (CDU), dal 1° maggio 2016 (è un regolamento direttamente applicabile negli Stati Membri)
 - ❖ definizione paese di origine
 - ❖ criterio delle merci interamente ottenute e criterio dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
- Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
 - ❖ sulla tutela dei marchi
- art. 16 della legge 166 del 2009
 - ❖ solo i prodotti totalmente fatti in Italia (cioè progettati, fabbricati e confezionati in Italia) possono fregiarsi dei marchi Made in Italy, 100% Made in Italy, 100% Italia. Ogni abuso è punito dalla legge.
 - ❖ Requisiti: fabbricazione interamente Italiana; semilavorati prodotti esclusivamente in Italia; materie prime e componenti esclusivamente Italiane e di qualità di prima scelta; disegni e progettazione esclusivi dell'azienda; adozione di lavorazioni tradizionali e tipiche Italiane; prodotti conformi alle norme cogenti applicabili.

Considerazioni:

- Necessario coordinamento tra fonti europee e nazionali
 - ❖ Politiche in tema di industrie creative
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/high-end-industries_en
- Manca una definizione chiara dell'indicazione «Made in» a livello europeo e nazionale
 - ❖ Interpretazione solo giurisprudenziale del criterio dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (CDU)
- Indicazione del paese di origine vs libero scambio/libera circolazione delle merci nell'UE
- Tutela dei prodotti o dei consumatori?
- Introduzione dei Marchi storici di interesse nazionale
- Comparazione con tutela prodotti agro-alimentari e altri Stati

(2) Analisi giurisprudenza

➤ Sul piano europeo: indicazione del paese di origine vs libero scambio

- la Commissione europea ha espresso parere negativo nel 2005 circa la possibilità di istituire un marchio nazionale attestante la localizzazione su territorio italiano di tutti i processi di fabbricazione di un prodotto, sostenendone la incompatibilità con il principio di libera circolazione delle merci nel mercato interno.
 - in contrasto con il codice doganale comunitario, 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, ma soprattutto con l'articolo 34 TFUE che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente.
 - = esso imporrebbe che i requisiti cui le normative nazionali assoggettano la concessione di denominazioni nazionali di qualità, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, possono riguardare solo le caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all'origine o alla provenienza geografica degli stessi.

- Un ente pubblico può essere titolare di un marchio collettivo e concederne l'uso solo a condizione che tale marchio non attribuisca valore qualitativo all'origine della materia prima o del luogo di trasformazione, ma si basi esclusivamente sulle caratteristiche intrinseche del prodotto.
- La Corte di Giustizia, in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, ritiene incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, "la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri"
 - ❖ *sentenza della Corte di giustizia 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema; dove sono stati chiaramente enucleati i motivi alla base dell'interpretazione dell'allora art. 30 del Trattato fatta dalla Corte, in tema di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici.*
- a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza (DOP e IGP).
- La Corte di giustizia aveva anche statuito che "il trattato, mediante l'instaurazione di un mercato comune e grazie al ravvicinamento graduale delle politiche economiche degli Stati membri, mira alla fusione dei mercati nazionali in un mercato unico avente le caratteristiche di un mercato interno"
 - ❖ *sentenza 25 aprile 1985, causa 207/83, § 17; qui la Corte ha inoltre stabilito che "la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false" (§ 21).*
 - ❖ *sentenza del 20 febbraio 1975, Commissione contro Repubblica federale di Germania, causa 12/74: secondo cui "per l'acquirente non è necessario sapere se un prodotto abbia o meno un'origine precisa, a meno che detta origine non implichi una determinata qualità, particolari materie prime di base o un determinato procedimento di fabbricazione o, ancora, un certo ruolo nel folklore o nella tradizione della regione di cui trattasi". La Corte ha considerato che, se i prodotti in questione non rispondono a queste condizioni, il marchio d'origine non è giustificato e avrebbe, di conseguenza, "carattere manifestamente discriminatorio" ().*
 - ❖ *sentenza del 17 giugno 1981, Irish Souvenirs, causa 113/80, § 16: la Corte ha dichiarato che "è importante osservare che l'interesse dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali sarebbe sufficientemente tutelati se ai produttori nazionali fosse lasciata la possibilità di usare mezzi a ciò adeguati, come l'apposizione, se lo volessero, del proprio contrassegno d'origine sui loro prodotti o sugli imballaggi".*

- Di conseguenza, la finalità di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, promuovendo il loro diritto ad una corretta informazione in ordine ai prodotti, non può inibire l'operatività della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui i regimi di marcatura nazionali, siano essi obbligatori o facoltativi, possono essere contrari agli obiettivi del mercato interno, perché rendono più difficile in uno Stato membro la commercializzazione di prodotti fabbricati in altri Stati nei settori in questione, vanificando quindi i vantaggi del mercato interno e il risultato positivo della divisione del lavoro fra gli Stati membri.

❖ *decisione del 5 novembre 2002 (causa C-325/00), nella quale la Corte di Giustizia UE ha censurato la Repubblica Federale di Germania, per aver violato l'art. 28 del Trattato con la concessione del marchio di qualità "Markenqualität aus deutschen Landen" (qualità di marca della campagna tedesca), in quanto il messaggio pubblicitario, evidenziando la provenienza tedesca dei prodotti interessati, "può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio (...) escludendo i prodotti importati (...)".*

Nella stessa sentenza si rileva come il fatto che l'uso del suddetto marchio sia facoltativo – come previsto anche per il marchio oggetto delle proposte di legge – non elimina il potenziale effetto distorsivo sugli scambi tra gli Stati membri, posto che l'uso del marchio "favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene" (punto 24).

Inoltre, non ha assunto rilievo il fatto che il titolare del marchio collettivo fosse un soggetto privato – per il quale di norma non dovrebbero sussistere implicazioni rispetto ai principi comunitari – dal momento che la Corte ha ritenuto che il soggetto in questione, nonostante la veste giuridica formale di società di diritto privato, gravitava oggettivamente nella sfera di influenza dei pubblici poteri ed è stata pertanto considerata come strumento per l'attuazione di misure pubbliche (cfr. punti 14-21 della sentenza).

- ❖ *sentenze 6 marzo 2003 C-6/02, 5 novembre 2002 C-325/00 e 11 luglio 1974 n. 8-1974: le disposizioni degli articoli da 34 a 36 TFUE vanno interpretate nel senso di far coincidere con la «misura di effetto equivalente» anche «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari», alla quale si estende quindi il divieto operante per le restrizioni quantitative all'importazione ed alla esportazione.*
- *causa 313/94: sentenza richiamata nell'iter parlamentare della legge n. 8 del 2013 dove si sostenne che un eventuale effetto (assolutamente minimo) restrittivo della libera circolazione discendente dalla etichettatura ivi prevista sarebbe giustificato, a livello europeo, dall'esigenza di tutelare i consumatori. In quel caso il relatore sostenne che "la legge nasce per tutelare in primis i consumatori, i quali hanno, per le violazioni di questo tipo (articolo 21 del Codice del consumo - messaggi ingannevoli), azione verso il cosiddetto professionista indistintamente inteso (che ex articolo 3 può essere il commerciante, il fornitore o il produttore).*
 - *In sede di parere della XIV Commissione della Camera dei deputati si sostenne che l'introduzione dell'obbligo di certificazione del rispetto delle leggi in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente richiama enti terzi i quali "sono sottoposti ad un'apposita disciplina europea che regola il ruolo dagli stessi svolto su base essenzialmente volontaria, traducendo i modelli organizzativi, gestionali e lavorativi nella fissazione di un codice di qualità la cui applicazione sembra poter essere incentivata a livello normativo piuttosto che sanzionata la sua disapplicazione».*

- **V. in materia di marchi regionali**

- ❖ *decisione 6 marzo 2003 (causa C-6/02)*, nella quale la Corte ha affermato la responsabilità della **Repubblica Francese**, la quale "non avendo posto fine, entro il termine fissato nel parere motivato, alla protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione "Salaisons d'Auvergne" nonché ai marchi regionali "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon" e "Lorraine" (...) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 TCE"; in tale causa, la Commissione europea ha sostenuto che le disposizioni francesi che istituiscono le suddette denominazioni possono avere effetti sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto, in particolare, esse favoriscono la commercializzazione delle merci di origine nazionale a detrimento delle merci importate e dunque la loro applicazione creerebbe di per sé una disparità di trattamento tra queste due categorie di merci.
- ❖ *sentenza della Corte del 17 giugno 2004 (causa C-255/03), Commissione contro il Regno del Belgio*: il ricorso della Commissione era diretto a far dichiarare che il **Regno del Belgio**, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che concede il "marchio di qualità Vallone" a prodotti finiti di una determinata qualità fabbricati o trasformati in Vallonia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 28 TCE, in quanto tra le condizioni per ottenere il suddetto marchio figura l'obbligo di trasformazione o di fabbricazione in Vallonia, mentre i presupposti che danno accesso ad una denominazione di qualità dovrebbero riferirsi esclusivamente alle caratteristiche intrinseche del prodotto, escludendo qualsiasi riferimento alla sua origine geografica.

- **In merito alla legge 55/2010, v. interrogazione con richiesta di risposta scritta P-010129/12 del 7 novembre 2012:** la risposta di Antonio Tajani a nome della Commissione fu che "la legge n. 55 dell'8 aprile 2010 non è entrata in vigore poiché non sono stati adottati provvedimenti attuativi" (31 gennaio 2013) e che l'evoluzione doganale europea "non modifica il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale al fine di determinare l'origine dei prodotti nella cui produzione è coinvolto più di un paese. Regole più dettagliate su come interpretare il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale per i beni importati possono essere incluse negli atti delegati o di attuazione da predisporre in seguito all'adozione ad opera del Consiglio e del Parlamento europeo del nuovo Codice doganale".

❖ Richiama la **sentenza n. 19650 del 2012** (con cui la **Corte di Cassazione** della Repubblica italiana aveva stabilito che, sulla base della legge 55 dell'8 aprile 2010, il marchio "Made in Italy" può essere apposto soltanto quando le fasi di lavorazione per realizzare un prodotto finito hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale, e nello specifico se "almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità")

- **Sul criterio della trasformazione sostanziale**

- ❖ **sentenza Caseina 1977:** la Corte di Giustizia ha precisato che la sostanzialità della trasformazione debba prevalere sul fatto che la stessa rappresenti l'ultima operazione effettuata sul prodotto. In particolare, la Corte ha precisato che l'ultima trasformazione o operazione si configura "solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione". In altre parole, laddove l'ultimo intervento sia dettato da una mera necessità di modifica della presentazione della merce, ciò non potrà attribuire l'origine del Paese ove tale modifica si è verificata.

Sull'etichettatura:

- V. sentenza 16 luglio 2015, causa C-95/14, Unione Nazionale Industria Conciaria sulla legge del 14 gennaio 2013, n. 8, recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (GURI n. 25 del 30 gennaio 2013)
 - ❖ *Gli articoli 3 e 5 della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, devono essere interpretati nel senso che essi **ostano a una normativa** di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, fra l'altro, il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e che, in quest'ultimo caso, sono già state poste in commercio in un altro Stato membro o nello Stato membro interessato, quando questi prodotti non riportano indicazioni relative al loro paese d'origine.*

➤ Sul piano nazionale

- **Corte costituzionale italiana:** ha censurato leggi regionali redatte in violazione della normativa pro-concorrenziale di derivazione europea, operando lo scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell'art. 117 secondo comma, lettera e) Cost. per avvenuta lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».
 - ❖ *legge reg. Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio), caducata dalla Corte con [sentenza 17-19 luglio 2012, n. 191](#),*
 - ❖ *legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero, censurata con [sentenza 3-18 luglio 2013 n. 209](#)*
 - ❖ *legge reg. Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari, caducata dalla Corte con la [sentenza 8-12 aprile 2013, n. 66](#) (segue)*

Sentenza n. 66 del 12 aprile 2013: la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1.

La legge regionale aveva istituito un "marchio regionale collettivo di qualità, per garantire l'origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari" che, secondo il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarebbe in conflitto con gli articoli 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e quindi l'articolo 117, primo comma, Costituzione, oltreché l'articolo 120 della Costituzione.

Il Governo italiano riteneva che la legge regionale avesse introdotto una misura idonea a discriminare i prodotti non laziali da quelli laziali, e quindi una misura di effetto equivalente alle restrizioni agli scambi intracomunitari (artt. da 34 a 36 TFUE).

Tale misura avrebbe determinato il mancato rispetto, da parte della Regione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, imposti dall'art. 117 Cost., e avrebbe determinato una restrizione alla libera circolazione delle merci, anche all'interno del mercato nazionale, inducendo i consumatori a preferire i prodotti laziali rispetto a quelli provenienti da altre Regioni, in violazione dell'art. 120 Cost..

Secondo la Regione Lazio il sistema creato dalla legge, invece, non avrebbe invece introdotto alcuna discriminazione tra i prodotti laziali e quelli provenienti da altre Regioni o da altri Stati membri "non istituendo alcun legame tra marchio e territorio" e non essendo idoneo ad orientare l'interesse generale dei consumatori in direzione preferenziale di prodotti del territorio laziale. E ciò per la sua "natura del tutto neutra", rispetto alla provenienza geografica del prodotto, posto che ne "possono fruire tutti gli operatori del settore, sia che abbiano stabilimento nella Regione Lazio, sia che svolgano la propria attività economica in altra Regione italiana o, più in generale, nel territorio degli Stati membri".

La Corte Costituzionale ha osservato che la giurisprudenza comunitaria ritiene "misure di effetto equivalente" alle restrizioni quantitative agli scambi intracomunitari tutte le normative commerciali che possano ostacolare, anche solo potenzialmente, gli scambi nel mercato interno.

Una legge che introduca "un marchio regionale di qualità destinato a contrassegnare, sulla base di disciplinari, ed in conformità a criteri, dalla stessa stabiliti, determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio – è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci"

Il divieto non può essere superato neppure considerando i due aspetti posti in evidenza dalla Regione: la finalità di tutela del consumatore e il carattere ultra-territoriale del marchio.


La tutela del consumatore, osserva la Corte, non rientra nella competenza regionale ma dello Stato. Né la Regione ha il compito di certificare la "qualità" di prodotti sull'intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei, anche in considerazione della giurisprudenza comunitaria secondo cui l'istituzione, da parte di un soggetto pubblico, di un marchio in funzione del perseguimento di una politica di qualità non lo esclude dal campo di applicazione della normativa di tutela degli scambi.

❖ **Sentenza 260 del 5-20/11/2014** sulla legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)

- La disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della citata legge n. 11 del 2014 attributiva alla Giunta regionale del compito di istituire «il riconoscimento del "Made in Lombardia" finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto» è stata denunciata, infatti, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., sul presupposto che l'imputazione ad una autorità pubblica del "sistema di marcatura" avrebbe effetti, almeno potenzialmente, restrittivi sulla libertà di circolazione delle merci tra Stati membri, in violazione delle prescrizioni comunitarie (artt. 34 e 35 del TFUE).
- Nel testo della predetta disposizione, risultante dalle modifiche apportatevi dall'art. 21, comma 3, della successiva legge regionale n. 24 del 2014, risulta ora, però, eliminato il marchio "Made in Lombardia" e, in luogo dello stesso, è prevista l'istituzione di «marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente», da rinvenirsi, quest'ultima, negli artt. 66 e 67 del Regolamento CE n. 207/09 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che attiene ai "Marchi comunitari collettivi".
- Ai sensi dell'art. 66 citato, detti marchi sono, in particolare, «idonei a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese», anche in relazione alla loro provenienza geografica, e possono essere depositati da «associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti».
- L'operato rinvio alla disciplina europea ha così mutato la portata precettiva della norma originaria in esame, che risulta, quindi, non più orientata ad un intervento diretto della Regione nella istituzione del marchio di origine, bensì volta a promuovere l'istituzione di marchi collettivi in ambito regionale, lasciati, però, all'iniziativa privata.
- Cessata materia del contendere.

- ❖ *sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010*: Secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, la nozione di «concorrenza» riflette quella operante in ambito europeo e comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio (intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati) sia le misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato").
- ❖ *sentenze n. 299 del 2012 e n. 401 del 2007*: attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi.
- ❖ *sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007*: Ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico e «trasversale», interferisse anche con materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, queste ultime potrebbero dettare una disciplina con «effetti pro-concorrenziali», purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza.
- ❖ *sentenza 3-18 luglio 2013 n. 209*: la Corte ha rilevato come il concetto di «segno distintivo», inteso in senso ampio, abbracci un complesso di istituti, qualificati con denominazioni eterogenee dalla legislazione vigente (quali, ad esempio, quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine o denominazioni di provenienza) e destinati ad assolvere funzioni parzialmente diverse (ora, cioè, di prevalente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, ora, invece, di certificazione della qualità del prodotto, a garanzia, almeno in via principale, del consumatore). Su tale premessa, la Corte ha rilevato, altresì, come la disciplina dei segni distintivi sia suscettibile di incidere su plurimi interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), compresa quella avente "l'intento di orientare la preferenza del mercato verso una determinata categoria di prodotti, qualificata dal mero territorio di provenienza", dall'evidente impatto anticoncorrenziale.

- ❖ *sentenza n. 86 del 12 aprile 2012*: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 che aveva introdotto un marchio "di origine e di qualità", denominato "Marche Eccellenza Artigiana (MEA)". Questo marchio, secondo la Corte, "con la chiara indicazione di provenienza territoriale (Marche), mirava a promuovere i prodotti artigianali realizzati in ambito regionale, garantendone per l'appunto l'origine e la qualità". La norma era ritenuta in contrasto – tramite l'art. 117 Cost., che obbliga le Regioni a rispettare l'ordinamento comunitario – con i divieti di misure equivalenti alle restrizioni degli scambi comunitari posti dagli artt. 34 e 35 TFUE.
- ❖ *sentenza n. 191 del 19 luglio 2012*: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 che aveva istituito un elenco di prodotti lavorati nel territorio regionale con materie prime regionali (Made in Lazio – tutto Lazio), di prodotti lavorati nel Lazio con materie prime derivanti da altri territori (Realizzato nel Lazio) di materie prime appartenenti al Lazio commercializzate per la realizzazione di altri prodotti (Materie prime del Lazio) perché "[l]e disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE – che, nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell'art. 117 Cost. – vietano, infatti, agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, "e qualsiasi misura di effetto equivalente".



(3) Prodotti Made in Italy e **tracciabilità**

➤ Analisi contesto: Aziende e innovazione tecnologica, il sistema di tracciabilità e le sue funzioni, prospettive degli imprenditori. Parte inserita nel questionario che andrà a poi descritta nel prodotto scientifico finale.

- Certificazione dei prodotti
- Finalità del sistema di tracciabilità:
 - Contribuisce a valorizzare l'azienda e i prodotti Made in Italy
 - Contribuisce alla crescita dell'azienda
 - Contribuisce a rendere i consumatori più informati
 - Aumenta la trasparenza delle informazioni
 - Valorizza le imprese sostenibili
 - Valorizza il patrimonio culturale e creativo nazionale
 - Richiede nuove competenze
 - Comporta l'uso di risorse e costi
- Tutela Consumatori vs Tutela prodotti
 - Quindi serve per tutela prodotti Made in Italy/autenticità?


Obiettivo 2 (Fase 2)



Questionario

Coinvolgimento delle imprese; per raccogliere informazioni, dati e richieste direttamente dagli operatori del settore/imprenditori partecipanti, relativamente ai temi oggetto di indagine. I risultati serviranno come base per l'elaborazione del prodotto finale.

Oggetto di indagine: prodotti Made in Italy, normativa, tutela dei consumatori, tecnologie, tracciabilità, buone prassi, conoscenza ed esperienza delle Aziende, prospettive



Sommario

- La vostra Azienda
- I prodotti Made in Italy
- Aziende e innovazione tecnologica
- La tracciabilità
- Criticità e altri commenti

Questionario

per raccogliere informazioni, dati e richieste direttamente dagli operatori del settore/impreditori partecipanti, relativamente ai temi oggetto di indagine. I risultati serviranno come base per l'elaborazione del prodotto finale, valutare possibili modifiche e buone prassi.

Link al questionario

<http://survey.univr.it/index.php/449742?lang=it>

Grazie per la collaborazione

Prof.ssa Maria Caterina Baruffi

mariacaterina.baruffi@univr.it

Dott.ssa Cinzia Peraro

cinzia.peraro@univr.it

rirfacedesign.univr@gmail.com